

**Regione Siciliana**Assessorato del Territorio e dell'Ambiente  
Dipartimento dell'Ambiente**All.1**

Servizio 1 "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali"  
 U.O. S.1.1 – Valutazione ambientale strategica – Valutazione  
 di impatto ambientale – Valutazione d'incidenza – P.A.U.R.  
 via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo  
 pec: [dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.ambiente@certmail.regione.sicilia.it)

Palermo, prot. n. 0069234 del 23/09/2022

**OGGETTO:** **Agenzia Industrie Difesa-Direzione Arsenale Militare di Messina.** Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ex D.P.R. 59/13, per attività di "cantieristica navale" presso stabilimento sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina. (Rif. Pratica SUAP 07281771001-13072021-1048 Prot. 0015230 del 14/07/2021).

- *Parere endoprocedimentale sulle emissioni in atmosfera ex art 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ;*
- *Parere preventivo endoprocedimentale ex art. 40 l.r. 27/86 (in sostituzione delle soppresse C.P.T.A., ex art.11, c. 110, l.r. 26/2012), per scarico di acque reflue in acque superficiali.*

SUAP del Comune di Messina in delega alla CCIAA  
[suap.me@cert.camcom.it](mailto:suap.me@cert.camcom.it)

Città Metropolitana di Messina  
 Ufficio Autorizzazione Unica Ambientale  
[protocollo@pec.prov.me.it](mailto:protocollo@pec.prov.me.it)

Comune di Messina  
[protocollo@pec.comune.messina.it](mailto:protocollo@pec.comune.messina.it)

Visto il D.Lgs.152/2006 "*Norme in materia ambientale*" e ss.mm.ii. ed in particolare la parte V "*Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*" e la parte III "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*";

Visto il D.P.R. n. 59/2013 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale ....*";

Visto il comma 1 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. : "[...]L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni";

Visto il comma 1-bis dell'art. 269 D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; "*In caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale si applicano, in luogo delle procedure previste ai commi 3, 7 e 8, le procedure previste dal decreto di attuazione dell'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, in legge 4 aprile 2012, n. 35;*

Visto il comma 1 lettera d) dell'art. 268 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, che definisce "*emissione tecnicamente convogliabile*";

Visto l'art. 271 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "*Valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività*";

Visto l'art 272 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii "*Impianti ed attività in deroga*" e l'allegato IV alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'art 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii "*Emissioni di COV*" e l'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

Visto l'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il D.A. n. 175/GAB del 9 agosto 2007, che detta disposizioni in merito alle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera nel territorio della Regione Siciliana;

Visto l'art. 2 del D.A. 176/GAB del 09/08/2007, come modificato dal D.A. 19/GAB del 11/03/2010;

Visto il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 di “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 268 del 18 luglio 2018 di approvazione del “Piano Regionale di tutela della qualità dell'aria in Sicilia” elaborato in conformità al D.Lgs. n. 155/2010;

Vista la L.R. 15 maggio 1986, n. 27 recante la “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1977, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni”;

Visto l'art. 40, comma 1, lettera d), della sopracitata L.r. 27/86 che attribuisce ai Comuni le competenze per il rilascio delle autorizzazioni degli scarichi provenienti da insediamenti produttivi che non recapitano in pubbliche fognature, previo parere della Commissione Provinciale per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento competente per territorio;

Visto l'art.11, comma 110, della legge regionale 9 maggio 2012 n. 26 che ha soppresso le Commissioni Provinciali per la Tutela dell'Ambiente e la lotta contro l'inquinamento, disponendo che “[...] le relative funzioni sono svolte dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente”;

Vista la circolare ARTA prot. n. 36570 del 04/08/2014 ad oggetto “Chiarimenti in ordine al parere endoprocedimentale previsto dall'art 40 della L.R. 27/86 nella Autorizzazioni allo scarico dei reflui il cui soggetto istituzionale competente è il Comune”;

Vista la definizione di *acque reflue industriali* ex art 74 c.1 lettera h) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la definizione di *acque reflue domestiche* ex art 74 c.1 lettera g) del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Visti i criteri di assimilazione delle acque reflue alle acque reflue domestiche ex art 101 comma 7 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed ex art 2 del DPR 227/2011 e ss.mm.ii.;

Visto l'art 113 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “*acque meteoriche di dilavamento e acque prima pioggia*”;

Viste le discipline sulla gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia adottate da altre regioni ed in particolare dalla Regione Lombardia ( R.R. n 4/2006);

Vista l'istanza in oggetto pervenuta tramite codesto S.U.A.P., con nota prot. n° 153117 del 15.07.2021 e successive integrazioni prot. n° 10785 del 02.05.2022 e n° 10855 del 03.05.2022, (rispettivamente prot. ARTA n 49461 del 16/07/2021, n. 31510 del 04/05/2022 e n 31440 del 04/05/2022) volta ad ottenere il rilascio dell'AUA per l'attività di cantieristica navale presso lo stabilimento sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina.

Visto il verbale della CDS n 14 del giorno 08/06/2022 trasmesso con nota della Città Metropolitana di Messina prot. n 0018707/22 del 09/06/2022 (prot. ARTA n. 42980 del 10/06/2022) e le successive integrazioni documentali del 22/06/2022 in riscontro alle richieste formulate in sede di CDS stessa;

Esaminata l'istanza in oggetto e la documentazione prodotta a corredo della stessa, sulla base di quanto rappresentato e dichiarato, si evince che le attività di cantieristica navale, previste nei reparti di lavorazione e presso un bacino galleggiante ed un bacino in muratura, comprendono prevalentemente attività di carpenteria metallica, falegnameria, lavorazione metalli, allestimenti e trattamenti superficiali (pulitura e verniciatura):

- Le attività di “pulizia e lavaggio carena, trattamenti superficiali e pitturazione”, previste per *piccole imbarcazioni da diporto* e per *grandi yacht*, comprendono le seguenti fasi lavorative principali: - confinamento/isolamento degli spazi mediante opere provvisorie e opportuni teli in PVC; - installazione di impianti mobili di aspirazione e filtraggio; - lavorazioni di carteggiatura, stuccatura, verniciatura a spruzzo oppure a mano con rullo o pennello.
- Le fasi lavorative di carteggiatura prevedono utilizzo di utensili tipo levigatrice collegata ad unità mobile di aspirazione (tipo Festool CTM 36 E AC RENOFIX o similare) dotata di filtro classe M per abbattimento polveri e cassetta di raccolta con sacchetto per successivo smaltimento delle polveri raccolte come rifiuti;
- “Gli interventi di pitturazione a spruzzo tradizionale, nel settore dello yachting, verranno realizzati mediante la predisposizione di opere provvisorie costituite da una compartimentazione intorno allo scafo e su tutte le sovrastrutture (mediante struttura in ferro tubo e teli in nylon), in modo da creare una “bolla” ermetica che renda l'ambiente (dove è confinato lo scafo) chiuso a cui si potrà accedere solo attraverso un sistema di accesso e regresso a doppia porta. All'interno dell'ambiente confinato, lungo gli impalcati di lavoro verranno collocate le condotte di aspirazione che convoglieranno ai sistemi “mobili” di depurazione gli inquinanti atmosferici. I suddetti sistemi sono costituiti da: filtro a cartone, fibre in poliestere e carboni”

attivi, in modo da ottenere la captazione e l'abbattimento degli effluenti nelle zone interessate" (come ulteriormente chiarito dalla Ditta con nota esplicativa del 27/04/202);

- Sono previsti i seguenti **Punti di Emissione** convogliata in atmosfera per attività di verniciatura e di falegnameria:

- **Verniciatura:** • N.2 punti di emissione convogliata (**E2, E3**) nel bacino galleggiante; • N.3 punti di emissione convogliata (**E4, E5, E6**) nel bacino in muratura; • N.1 punto di emissione convogliato (**E7**) nell'area di manutenzione piccole imbarcazioni.

I sopra elencati punti di emissione convogliata E2, E3, E4, E5, E6, E7, sono previsti *a servizio dei sistemi "mobili" di depurazione degli inquinanti atmosferici*, (unità aspiro-filtrante con sistema abbattimento previsto tipo carbone attivo-filtri in cartone-filtri in poliestere), *verranno utilizzati alla bisogna ed in funzione sia delle dimensioni dell'imbarcazione che delle specifiche zone (poppa, centro e prora) interessate dai lavori di pitturazione*, con stima delle concentrazioni degli inquinanti pertinenti COV e polveri in uscita dai sistemi di abbattimento rispettivamente di 31,53 mg/Nm<sup>3</sup> e di 1,2 mg/Nm<sup>3</sup>;

L'attività in questione risulta soggetta alla disciplina di cui all'art 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle relative disposizioni di cui allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., con obbligo di elaborare e presentare annualmente il Piano Gestione Solventi secondo le indicazioni di cui alla parte V - Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in quanto rientrante tra le "Attività di Rivestimento" di cui punto 2.c, Parte II dell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. "superfici metalliche e di plastica (comprese le superfici di aeroplani, navi, treni), con una soglia di consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno";

- **Falegnameria:** • N.1 punto di emissione convogliato (**E1**), con portata di 10.000 m<sup>3</sup>/h, dotato di filtro a tessuto/maniche filtranti e concentrazione stimata in uscita di 1,2 mg/Nm<sup>3</sup>.

- Carpenteria metallica (Relazione Tecnica del 08/07/2021, par. 5.6): *"Nelle officine viene realizzata la prefabbricazione, il montaggio e la saldatura dei particolari che andranno successivamente montati a bordo delle unità navali. Oltre all'uso dei previsti dispositivi di protezione individuali i fumi di saldatura vengono captati da estrattori portatili in dotazione all'officina. Gli stessi sono marca CASTOLIN modello GOODAIRE".* Inoltre, come chiarito con documentazione integrativa prot. ARTA n. 31510 del 04/05/2022: *"ad oggi, gli spazi impiegati per le suddette attività sono due, unitamente a due aspiratori mobili utilizzati alla bisogna.*

Le emissioni riconducibili alle attività di saldatura e/o ossitaglio ed assimilabili, previste nelle aree/spazi interni alle officine, si ritengono tecnicamente convogliabili sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili all'esterno dell'ambiente di lavoro mediante idonei sistemi di aspirazione/trattamento/convogliamento;

- Impianti Termici: Non sono previsti impianti termici per il ciclo produttivo. Sono invece previsti n 2 gruppi elettrogeni di emergenza da 600 kW. Tali gruppi elettrogeni di emergenza, considerato anche quanto chiarito/dichiarato dalla ditta (nota integrativa del 22/06/2022, in "Riscontro nota Protocollo N.0146960/2022 del 07/06/2022 del Dipartimento Servizi Ambientali – Servizio Ambiente e Sanità del Comune di Messina") *"un generatore è di riserva all'altro ma non è possibile o consentito l'utilizzo contemporaneo in parallelo ... Le ore di moto negli ultimi dieci anni sono pari a zero..."*, si ritengono scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Acque reflue: la Ditta chiarisce/dichiara (come si evince anche dalla documentazione integrativa prot. ARTA n. 31510 del 04/05/2022 e dal verbale della CDS del 08/06/2022 ) che: "Le attività eseguite nell'ambito del processo produttivo de quo non generano scarichi industriali. Nella fattispecie le acque reflue suddette, dopo essere state filtrate, vengono accumulate in serbatoi esterni in polietilene, caratterizzate analiticamente al fine della corretta attribuzione del codice EER 16 10 02 e successivamente avviate presso impianti di trattamento all'uopo autorizzati in applicazione a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii... Le uniche acque che vengono immesse in pubblica fognatura sono quelle provenienti dai servizi igienici ... le acque del bacino di carenaggio vengono raccolte, filtrate e smaltite come rifiuto;

Sono altresì previste (Relazione Tecnica del 08/07/2021, par. 5.4), *per il solo bacino in muratura, prima dell'esecuzione del lavaggio della carena con acqua dolce proveniente dalla rete idrica comunale, coperture con teloni plastici delle murate del bacino. "Le coperture evitano la possibile commistione tra l'acqua di infiltrazione e l'acqua di lavaggio o di processo: la prima viene convogliata all'esterno mentre l'acqua di lavaggio della nave viene raccolta da un idoneo impianto di filtrazione con serbatoi di accumulo esterni in polietilene e gestite come rifiuto in applicazione alla Parte IV D.Lgs. 152/06 ss.mm.ii"*;

- Acque meteoriche di dilavamento ed acque di prima pioggia: come rappresentato/dichiarato dalla Ditta *"L'area in oggetto, da punto di vista della regimentazione delle acque piovane, seguito di rilievo topografico, si può*

sostanzialmente suddividere in 2 aree, delimitate dalla zona dove viene posizionata la nave per effettuare gli interventi di riparazione...”. Per ognuna delle due aree scolanti impermeabilizzate sono previsti tra l’altro la realizzazione di rete di captazione e convogliamento e l’installazione di “impianto di trattamento acque di prima pioggia, costituito da un sistema formato da: Pozzetto Scolmatore esterno - vasche di Prima Pioggia – Disoleatore Statico esterno, e tutte le apparecchiature elettromeccaniche necessarie per il corretto funzionamento”.

Gli impianti di trattamento delle acque di prima pioggia proposti risultano formati da più impianti collegati in serie così da raggiungere il volume di trattamento corrispondente alla superficie scolante di riferimento. I volumi di pioggia da trattare (pari a 110 m<sup>3</sup> e 145 m<sup>3</sup> per le due aree A1 ed A2, mediante batterie formate da quattro/cinque vasche della capacità di trattamento ognuna di 30 m<sup>3</sup>, collegate in serie) sono stati calcolati considerando le superfici scolanti impermeabili A1 ed A2 (coefficiente di afflusso pari ad 1) ed i primi 5 mm di un evento meteorico di breve durata ed elevata intensità. La ditta chiarisce altresì (Chiarimenti a nota del Comune di Messina Protocollo N.0146960/2022 del 07/06/2022 e a quanto richiesto nel Verbale Conferenza di Servizi n° 14 cds A.U.A. del 08.06.2022) che “.. tutte le acque di pioggia dell’intero bacino saranno convogliate alle vasche di prima pioggia”.

Per gli scarichi finali delle acque di prima pioggia, a valle degli impianti di convogliamento/ raccolta/trattamento, è previsto recapito in acque superficiali/mare.

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere endoprocedimentale per emissioni in atmosfera ex art 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., nell’ambito del procedimento di A.U.A. ex D.P.R. 59/2013 in oggetto;

Ritenuto di poter procedere alla formulazione del parere preventivo endoprocedimentale ex art 40 L.R. 27/86 di competenza (in sostituzione delle sopresse C.P.T.A ex art l’art.11, c. 110, L.R. 26/2012 ) limitatamente allo scarico delle acque di prima pioggia in acque superficiale/mare;

Ritenuto di considerare il presente parere suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

Questo Ufficio, per quanto sopra esposto, fatti salvi pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri soggetti/enti competenti, nell’ambito del procedimento di A.U.A. per l’attività di “cantieristica navale” presso lo stabilimento della Ditta Agenzia Industrie Difesa - Direzione Arsenale Militare di Messina, sito in Via San Raineri (Zona Falcata) del Comune di Messina, per gli aspetti di propria competenza:

- Esprime **Parere endoprocedimentale favorevole alle emissioni in atmosfera ex art 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii**, alle seguenti prescrizioni e condizioni:

**Valori Limite di Emissione (V.L.E.)**

Punto Emis-sione	Provenienza	Portata (Nm <sup>3</sup> /h)	Inquinante	V.L.E. (mg/Nm <sup>3</sup> )	Sistema abbattimento	Frequenza Autocontrollo
E1	Reparto Falegnameria	10.000	Polveri	40	Filtro a Tessuto / Maniche filtranti	annuale
E2	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E3	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E4	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E5	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E6	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale
E7	Verniciatura yacht	15.000	Polveri COV	3 50	carbone attivo - filtri in cartone - filtri in poliestere	annuale

1. Il Gestore dovrà comunicare con anticipo di almeno 15 giorni alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia, al Comune di Messina ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1, la data di messa in esercizio e la data di messa a regime (con la messa a regime entro 30 giorni dalla messa in esercizio). Il Gestore dovrà effettuare, in giorni diversi nel periodo continuativo di 10 giorni di marcia controllata, decorrenti dalla data di messa a regime, n 2 misure rappresentative delle emissioni convogliate nei punti di emissione. Il Gestore dovrà inviare alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia, al Comune di Messina ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1, entro 30 giorni dalla data del secondo campionamento, i dati relativi alle emissioni convogliate dei punti di emissione;
2. I Valori Limite di Emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento ai periodi di normale funzionamento degli impianti, con esclusione dei periodi di avvio, arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi;
3. I V.L.E. sono fissati sulla base di quanto dichiarato dal Gestore dello stabilimento negli elaborati progettuali prodotti, tenendo conto delle “Migliori Tecniche Disponibili” ed in conformità alla normativa vigente;
4. Le emissioni diffuse tecnicamente convogliabili sulla base delle Migliori Tecniche Disponibili devono essere convogliate all'esterno dell'ambiente di lavoro, previo idoneo sistema di aspirazione/convogliamento/ trattamento, mediante idonei punti di emissione. In particolare, la Ditta dovrà valutare e comunicare l'installazione di un sistema di aspirazione/trattamento/convogliamento all'esterno, mediante idonei punti di emissione, delle emissioni riconducibili alle attività di saldatura e/o ad esse assimilabili
5. Il Gestore è tenuto ad effettuare l'autocontrollo delle emissioni convogliate con periodicità prevista nella superiore tabella e nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato VI, parte Quinta, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. I metodi di campionamento e analisi delle emissioni devono essere quelli delle pertinenti norme tecniche CEN o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti;
6. Il Gestore dovrà comunicare la data prevista per il monitoraggio periodico con almeno 15 giorni di anticipo alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1;
7. I dati relativi al monitoraggio devono essere riportati dal Gestore su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 1 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
8. Le relazioni di analisi e le relazioni periodiche dovranno essere trasmesse, anche a mezzo elettronico, alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1 entro 60 giorni dalla data del campionamento. Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale agli stessi Enti sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza;
9. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avvio, manutenzione e fermata degli impianti;
10. Per il contenimento delle emissioni diffuse, in ciascuna fase di manipolazione, produzione, trasporto, carico e scarico, stoccaggio di prodotti polverulenti e per quelle in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide il Gestore dovrà rispettare tutti i pertinenti accorgimenti tecnico-gestionali individuati nella Parte I e nella Parte II dell'Allegato V della Parte Quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii.;
11. Tutte le lavorazioni presso il Bacino in Muratura, il Bacino Galleggiante e presso l'area adibita alle imbarcazioni da diporto di dimensioni minori, devono essere svolte in condizioni meteorologiche ottimali, con particolare riferimento all'intensità del vento;
12. Il Gestore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui all'art 275 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e dell'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alla presentazione con periodicità annuale, alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1, del Piano di Gestione dei Solventi, secondo le indicazioni contenute nella parte V all'allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
13. Le sostanze e le miscele alle quali, a causa del loro tenore di COV classificati dal regolamento 1272/2008 come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, sono state assegnate o sulle quali devono essere apposte le indicazioni di pericolo H340, H350, H350i, H360D o H360F sono sostituite quanto prima con so-


stanze e miscele meno nocive, tenendo conto delle linee guida della Commissione europea, ove emanate;

14. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, anomalie, guasti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere annotata su un apposito registro. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi di controllo. (Uno schema esemplificativo per la redazione del registro e' riportato in appendice 2 all'allegato VI alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
  15. Ai sensi dell'art. 271, comma 14, del decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di anomalie o guasti tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà: procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; ridurre o sospendere le lavorazioni per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto; comunicare entro le otto ore successive alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed a questo Serv. 1 – U.O. S.1.1, le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista;
  16. Il Gestore è tenuto a gestire e smaltire i rifiuti connessi con il ciclo produttivo in conformità alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  17. Gli Organi di Controllo e Vigilanza, ognuno per le rispettive competenze, effettueranno presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle presenti prescrizioni e delle norme vigenti di settore. Il Gestore fornisce agli Organi di Controllo e Vigilanza la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza (nel rispetto delle norme previste in materia di prevenzione dagli infortuni sul lavoro) ai punti di prelievo ed al fine dello svolgimento di tutte le verifiche ritenute necessarie da parte degli Organi di Controllo e Vigilanza;
  18. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Controllo e Vigilanza copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
  19. Fermo restando le prescrizioni di cui sopra, la gestione dello stabilimento deve essere effettuata in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, alle pertinenti norme della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. ed alle altre norme vigenti di settore e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
  20. Per le modifiche delle attività/impianti il Gestore deve procedere in conformità all'art 6 del D.P.R. 59/13;
  21. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore;
  22. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri Soggetti competenti. Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio.
- Propone al Soggetto Competente in materia Ambientale/Comune di Messina, **parere preventivo endoprocedimentale ex art 40 L.R. 27/86 (in sostituzione delle sopresse C.P.T.A ex art l'art.11, c. 110, L.R. 26/2012 ) per scarico di acque di prima pioggia in acque superficiale/mare**, alle seguenti condizioni e prescrizioni:
1. Gli scarichi in acque superficiali/mare delle acque meteoriche di prima pioggia devono rispettare i valori limite di emissione previsti per "acque superficiali" di cui alla Tab. 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
  2. Il campionamento, per la verifica del rispetto dei valori limite di emissione agli scarichi deve avvenire mediante i pozzetti di ispezione e controllo posti subito a monte dei punti di scarico ed a valle di ogni trattamento di depurazione. I pozzetti di ispezione e controllo devono essere mantenuti sempre accessibili agli organi di controllo in modo da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D. Lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
  3. Il Gestore è tenuto ad eseguire il monitoraggio periodico degli scarichi con la frequenza trimestrale e nel rispetto della normativa vigente. I risultati delle analisi dovranno essere registrati in apposito registro;
  4. I valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
  5. Le vasche di raccolta delle acque di prima pioggia devono essere a perfetta tenuta e dimensionate in modo da trattenere complessivamente non meno di 50 m3 per ettaro di superficie scolante;
  6. Deve essere effettuata periodica manutenzione degli impianti di trattamento e/o depurazione delle acque reflue, al fine del loro mantenimento in perfetta efficienza e per garantire l'osservanza dei limiti di cui al

presente parere. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere gestiti/smaltiti in ottemperanza ai disposti della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;

7. Le superfici scolanti devono essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche di dilavamento. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate è svolta immediatamente, a secco, con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi. I materiali derivanti da tali operazioni devono essere smaltiti in conformità alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
8. Devono essere effettuati periodici controlli e manutenzione delle superfici scolanti, al fine di garantirne l'impermeabilizzazione e l'idonea pendenza per il regolare convogliamento delle acque di dilavamento nella idonea rete di raccolta;
9. Deve essere garantita l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di separazione e convogliamento alle vasche di prima pioggia delle acque meteoriche di dilavamento incidenti sulle superfici scolanti;
10. Il Gestore è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti tecnicamente possibili al fine di minimizzare il rischio di inquinamento ambientale riconducibile ad ogni sostanze inquinanti quali materie prime, rifiuti come anche oli, grassi, idrocarburi provenienti da macchinari, impianti e serbatoi presenti nello stabilimento;
11. In caso di anomalie, guasti, avarie e malfunzionamenti in genere dei sistemi di trattamento e depurazione il Gestore dovrà sospendere cautelativamente lo scarico delle acque reflue e procedere al ripristino funzionale dei sistemi stessi, dandone pronta comunicazione alla Città Metropolitana di Messina, alla Struttura Territoriale ARPA Sicilia ed al Comune di Messina;
12. Gli Organi di Vigilanza e Controllo, ognuno per le rispettive competenze, sono autorizzati ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritengano necessarie per accertare il rispetto delle condizioni/prescrizioni contenute nel presente parere, delle norme previste dalla Parte Terza del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e dall'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e delle altre normative vigenti di settore;
13. Il Gestore fornisce agli Organi di Vigilanza e Controllo la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi e raccolta di dati e informazioni. Il Gestore dovrà presentare agli Organi di Vigilanza e Controllo copia degli elaborati progettuali prodotti per il rilascio del presente parere, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo;
14. Tutti i rifiuti dovranno essere gestiti e smaltiti nel rispetto delle pertinenti norme previste dalla parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. e delle normative vigenti di settore;
15. La gestione dello stabilimento deve essere effettuata, in ogni caso, senza arrecare pericolo per la salute e per la sicurezza dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizi all'ambiente;
16. È fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'evolversi della normativa di settore;
17. Sono fatti salvi, pareri, nulla osta, atti autorizzativi di altri Soggetti competenti. Il presente parere con le prescrizioni riportate viene rilasciato esclusivamente per gli aspetti di propria competenza e solo in riferimento agli elaborati presentati presso questo Ufficio.

Il Funzionario  
Giorgio Sirchia



D'Ordine  
del Dirigente del Servizio 1  
Antonio Patella  
Il Funzionario Direttivo P.O.  
Antonino Polizzi